



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 1° marzo 2013 (05.03)
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0011 (COD)**

**6607/1/13
REV 1**

**DATAPROTECT 18
JAI 125
MI 116
DRS 30
DAPIX 28
FREMP 13
COMIX 108
CODEC 359**

NOTA

della: presidenza

al: Consiglio

n. doc. prec.: 16525/1/12 REV 1 DATAPROTECT 132 JAI 819 DAPIX 145 MI 753
FREMP 141 DRS 131 CODEC 2744
5702/13 DATAPROTECT 2 JAI 47 MI 44 DRS 17 DAPIX 6 FREMP 3
COMIX 40 CODEC 155.
5779/13 DATAPROTECT 4 JAI 53 MI 47 DRS 18 DAPIX 8 FREMP 4
COMIX 44 CODEC 164.

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati)
- Attuazione dell'approccio basato sul rischio
- Flessibilità per il settore pubblico

I. Principi generali

1. La presente nota della presidenza è intesa a riferire al Consiglio in merito ai progressi compiuti sulla proposta di regolamento generale sulla protezione dei dati presentata dalla Commissione. Durante le prime sei settimane del suo mandato la presidenza ha dedicato un totale di dieci giorni lavorativi a questo fascicolo (sette giorni di riunione del Gruppo "Scambio di informazioni e protezione dei dati" (DAPIX) e tre degli Amici della Presidenza). Questo ha permesso, sulla base del lavoro svolto dalle presidenze danese e cipriota, di ultimare un primo esame dell'intera proposta.

La presidenza ha anche iniziato il processo volto a dare un seguito alle istruzioni del Consiglio GAI del dicembre 2012 relative a due importanti imperativi dei negoziati, segnatamente inserire nel regolamento un approccio maggiormente basato sul rischio e verificare se e in che modo il regolamento possa offrire sufficiente flessibilità al settore pubblico.

II. Approccio basato sul rischio

2. Durante il primo esame della proposta di regolamento generale sulla protezione dei dati, vari Stati membri hanno manifestato il loro disaccordo sul carattere eccessivamente prescrittivo di alcuni degli obblighi proposti nel progetto di regolamento. Nel contempo, altri hanno ricordato la necessità di assicurare la certezza giuridica nel regolamento proposto.
3. La presidenza cipriota ha già invitato le delegazioni a esprimere le loro opinioni su modalità alternative per ridurre gli oneri amministrativi mantenendo nel contempo la protezione dei diritti individuali. Molte delegazioni hanno dichiarato che il rischio inerente a determinate operazioni di trattamento dei dati dovrebbe essere un criterio principale per graduare gli obblighi in materia di protezione dei dati. Laddove il rischio in riferimento alla protezione dei dati è più elevato sono giustificati obblighi più dettagliati, mentre le norme possono e devono essere meno prescrittive laddove il rischio è comparativamente minore.
4. Nella sessione di dicembre il Consiglio ha incaricato il gruppo DAPIX di continuare a lavorare su proposte concrete per far sì che il testo del progetto di regolamento sia improntato maggiormente a un approccio basato sul rischio.
5. Conformemente a tale incarico la presidenza ha prospettato modifiche alla proposta di regolamento per quanto riguarda il testo del capo IV (sulla responsabilità dei responsabili del trattamento e degli incaricati del trattamento). Il progetto riveduto di questo capo include una "clausola orizzontale" nell'articolo 22 del regolamento, accompagnata da una riformulazione, basata sul rischio, di molte disposizioni di detto capo (soprattutto gli articoli 23, 26, 28, 30, 31, 33, 34 e 35). Le disposizioni con un limitato valore aggiunto (articoli 27 e 29) sono state soppresse. Sebbene la riformulazione del capo IV¹ da parte della presidenza sia stata generalmente accolta in modo favorevole, perdurano differenze di approccio relativamente a taluni articoli:

¹ Cfr. Allegato I del doc. 5702/143 DATAPROTECT 2 JAI 47 MI 44 DRS 17 DAPIX 6 FREMP 3 COMIX 40 CODEC 155. Oggetto di una riserva generale d'esame da parte delle delegazioni.

- (a) Mentre vi è un ampio accordo circa il bisogno di valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati laddove il trattamento presenti rischi specifici (articolo 33), alcuni Stati membri contestano l'obbligo di consultazione preventiva dell'autorità di controllo nel caso in cui tale valutazione indichi che le operazioni di trattamento proposte possano realmente presentare un alto grado di rischio specifico. Il trattamento non può pertanto iniziare durante il periodo di consultazione proposto.
- (b) Per quanto riguarda la designazione di un responsabile della protezione dei dati alcuni Stati membri, pur accettando la designazione di un responsabile della protezione dei dati nel caso di trattamenti che presentano rischi, ritengono che detta designazione non debba essere obbligatoria ma facoltativa. Inoltre, nei casi in cui tale responsabile venga designato, si dovrebbero concedere alcuni vantaggi in termini di obblighi meno stringenti. Questo aiuterebbe ad incoraggiare la designazione di tali responsabili.
- (c) Mentre vi è un ampio sostegno sui codici di condotta (articolo 38) e sui meccanismi di certificazione (articolo 39), vari Stati membri ritengono che vi sia margine per un più forte collegamento tra questi articoli e il processo di valutazione dei rischi di cui ai precedenti articoli del capo IV. Questo aiuterebbe ad incoraggiare l'applicazione di codici approvati e a promuovere un più ampio uso di meccanismi approvati di certificazione della protezione dei dati. Si potrebbe prevedere che non sono necessarie ulteriori valutazioni dei rischi nel caso in cui un responsabile del trattamento segua un codice di condotta o una categoria di trattamento benefici di un meccanismo di certificazione.

6. Le discussioni sulla nuova formulazione del capo IV hanno indicato che quest'ultimo necessita di un ulteriore perfezionamento al fine di stabilire criteri per differenziare diversi tipi di rischio che possono comportare diversi tipi di obblighi per il responsabile tenendo in considerazione, tra l'altro, le esigenze delle micro, piccole e medie imprese (PMI). Un altro elemento che necessita di essere ulteriormente studiato riguarda il se, e in caso affermativo il come, l'uso di dati pseudonimi possa contribuire a graduare gli obblighi in materia di protezione dei dati dei responsabili del trattamento e degli incaricati del trattamento mantenendo i livelli di protezione.

7. Premesso che il capo IV del regolamento offre il margine più ampio per un approccio basato sul rischio, la presidenza ha voluto anche inserire elementi di detto approccio in parti del capo III (in particolare gli articoli 12, 14 e 15) al fine di assicurare all'interessato l'efficace ed efficiente esercizio dei propri diritti, migliorando la certezza del diritto e la trasparenza. E' stato proposto di sopprimere talune disposizioni che, a seguito della riformulazione del testo, non sono più necessarie (articoli 11 e 13).
8. La presidenza non vede la necessità di talune disposizioni che consentirebbero alla Commissione di adottare atti delegati e atti di esecuzione, ad esempio i paragrafi 7 e 8 dell'articolo 14; i paragrafi 3 e 4 dell'articolo 15; il paragrafo 4 dell'articolo 22; il paragrafo 3 dell'articolo 23 e il paragrafo 9 dell'articolo 34. Ovviamente viene fatto salvo, dato che avrà luogo in una fase successiva, il riesame orizzontale, in tutto il regolamento, della fondatezza del conferimento di competenze per gli atti delegati e gli atti di esecuzione.
9. Nella riunione del gruppo DAPIX del 12 e 13 febbraio 2013 le modifiche alla proposta di regolamento prospettate sono state generalmente accolte con favore dalle delegazioni. Il presidente del gruppo ha affermato che la presidenza cercherà di tenere il più possibile in considerazione le osservazioni scritte ed orali presentate dalle delegazioni.

III. Flessibilità per il settore pubblico

10. In una fase precoce delle discussioni, vari Stati membri hanno manifestato l'esigenza di una maggiore flessibilità per quanto riguarda la normativa sulla protezione dei dati per il settore pubblico, al fine di avere possibilità di attuare tale normativa nel contesto del loro assetto costituzionale, giuridico e istituzionale. Alla riunione ministeriale informale GAI di luglio svoltasi a Nicosia, i ministri hanno avviato una discussione in merito all'attuazione della normativa sulla protezione dei dati per il settore pubblico e in sede di Consiglio GAI di dicembre si è convenuto che la questione se e in che modo il regolamento possa offrire flessibilità al settore pubblico degli Stati membri non può essere decisa finché non sia stato ultimato il primo esame del testo del progetto di regolamento.

11. A ultimazione del primo esame, la presidenza ha iniziato il processo per verificare se e come il regolamento può tenere sufficientemente in considerazione le specificità del settore pubblico degli Stati membri. Tale discussione ha sollevato difficili problemi di definizione delle linee di demarcazione tra settore privato e pubblico. E' emerso che potrebbe essere necessario modificare ad hoc l'applicazione di alcune disposizioni sulla protezione dei dati per tenere in considerazione le specificità del settore pubblico (ad esempio per quanto riguarda registri pubblici/archivi di Stato, sulla profilazione).
12. Un possibile modo per consentire agli Stati membri di precisare l'applicazione dei principi di protezione dei dati del regolamento alle specificità del settore pubblico consiste nel chiarire quale tipo di dettagli possa essere specificato dal diritto nazionale o, se del caso, dal diritto dell'Unione, aggiungendo un testo appropriato in relazione all'articolo 6, paragrafo 3. Si dovrebbe chiarire che spetta a tale diritto nazionale o, se del caso, a tale diritto dell'Unione, individuare la finalità del trattamento e il responsabile del trattamento. Si dovrebbe inoltre chiarire che tale diritto potrebbe, nei limiti del regolamento, individuare il tipo di dati soggetti a trattamento, coloro che sono autorizzati a consultare i dati e a farne uso, la limitazione delle finalità, il periodo di conservazione e le procedure del trattamento. Si deve anche tenere espressamente conto del principio del pubblico accesso ai documenti ufficiali.
13. Sebbene le prime discussioni in sede di riunione degli Amici della presidenza del 14 febbraio 2013 abbiano mostrato che nel progetto riveduto di regolamento è già presente un certo grado di flessibilità, è necessario chiarire ulteriormente l'ambito di tale flessibilità. Risulterà dall'ulteriore corso dei lavori se esso sia in grado di offrire il livello richiesto di flessibilità per il settore pubblico degli Stati membri, per cui è prematuro discutere della questione in questa sessione del Consiglio.

14. Considerato quanto sopra, si invita il Consiglio:

- 1) a prendere atto dell'andamento dei lavori di cui sopra;
- 2) a discutere se:
 - (a) i responsabili del trattamento debbano avere l'obbligo di consultare preventivamente l'autorità di controllo nel caso in cui la loro valutazione dei rischi indichi che le operazioni di trattamento previste possano presentare un alto grado di rischio specifico,
 - (b) la designazione di un responsabile della protezione dei dati non debba essere obbligatoria ma facoltativa e se gli obblighi del responsabile del trattamento possano essere ridotti nel caso in cui il responsabile della protezione dei dati sia designato, di conseguenza, su base volontaria,
 - (c) l'applicazione di codici di condotta approvati e l'uso di meccanismi approvati di certificazione della protezione dei dati debbano essere incoraggiati stabilendo un collegamento con il processo di valutazione dei rischi;
- 3) a incaricare il COREPER e il DAPIX di continuare a lavorare su un approccio basato sul rischio, tra l'altro,
 - (a) sviluppando ulteriormente criteri per porre in grado responsabili del trattamento e incaricati del trattamento di differenziare i livelli di rischio secondo le linee proposte al punto 6 al fine di graduare l'applicazione dei loro obblighi in materia di protezione dei dati,
 - (b) studiando ulteriormente l'uso di dati pseudonimi come mezzo per graduare gli obblighi in materia di protezione dei dati dei responsabili del trattamento e degli incaricati del trattamento; e
- 4) a incaricare il COREPER e il DAPIX di continuare a lavorare sulla flessibilità per il settore pubblico secondo le linee proposte al punto 12 precisando i dettagli che possono essere regolati ai sensi della normativa che costituisce il fondamento giuridico, a livello nazionale, del trattamento dei dati.